NIQAB E CEDU

- **Cos’è il velo musulmano e le differenze tra i diversi tipi**
- **Come si esprime il diritto all’utilizzo del velo, si può vietare?**
- **Visione e giurisprudenza Italiana sul tema del velo e del divieto dello stesso**
- **come la questione viene affrontata in Francia e in Belgio**
- **come la CEDU affronta la questione del divieto**
- **spunti per un eventuale discussione**

Cos’è il velo musulmano e le differenze tra i diversi tipi

Per poter comprende al meglio il tema di cui tratteremo è necessario partire da una spiegazione relativa al ruolo che il velo assume all’interno della religione mussulmana e delle diverse tipologie esistenti, per poi andare a concentrarsi su un tipo di velo in particolare, ossia il niqāb e di come esso abbia provocato a livello sovranazionale problemi.

Bisogna prima di tutto partire dall’idea che è sbagliato pensare che l’utilizzo del vero rientri tra le pratiche solo delle donne musulmane. Se si esamina la questione più a fondo si riconoscerà come anche nell’ebraismo e nel cristianesimo (si pensi al velo delle monache) vi è l’usanza pratica di coprirsi il capo, in quanto esso rappresenta umiltà e sottomissione a dio, è quindi evidente come alla base dell’uso dello stesso vi sia l’espressione del singolo sentimento religioso. È errato anche pensare che la ragione su cui si basa l’uso del velo sia unica, vi possono essere infatti situazioni in cui il suo utilizzo rappresenta una imposizione (sempre da tenere conto che tale vincolo più risultare più o meno rigido in base alla comunità di riferimento), ma bisogna anche tenere conto che spesso l’utilizzo dello stesso è, manifestazione di una propria volontà. Come precedentemente accennato utilizzare il velo è simbolo di umiltà e sottomissione a Dio, spesso infatti le donne che indossano il velo lo fanno proprio per preservare la propria umiltà nonché la propria privacy, principalmente da uomini che non fanno parte della loro famiglia

Il velo che portano le donne musulmane, infatti, può essere di vari modelli, colori e fantasie e le diverse tipologie sono fortemente legata all'area di appartenenza geografica.

Il velo più conosciuto è **L'hijab,** è l’unico “velo” di cui si parla nel Corano (questa informazione è da tenere a mente) . esso è il velo che copre la testa della donna lasciando però scoperto il volto

L'Al- è un velo a due pezzi, costituito da un copricapo aderentee da una sciarpa tubolare. Mentre **Una shayla** è una lunga sciarpa rettangolare, avvolta intorno alla testa e nascosta o appuntata in posizione sulle spalle.

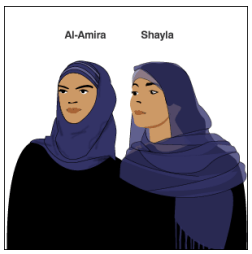

Il **khimar** è un lungo velo simile a un mantello che può arrivare appena sopra la vita. Copre i capelli, il collo e le spalle, ma lascia il viso scoperto.

Un chador è un semicerchio di tessuto, generalmente nero e drappeggiato sulla testa come uno scialle. ricopre tutto il corpo.

Il burqa copre l'intero viso, con una griglia in maglia sopra la zona degli occhi. È indossato principalmente in Afghanistan, in quanto è imposto dai talebani.

Il niqab è un velo che lascia scoperti solo gli occhi, coprendo il capo e il resto del viso. Il fatto che restino scoperti gli occhi lo differenzia dal burqa

Come si esprime il diritto all'utilizzo del velo, si può vietare?

Indossare il velo, come abbiamo precedentemente visto, rappresenta una manifestazione religiosa che rappresenta a sua volta una libertà, come sancito dall'articolo 19 della costituzione italiana:

TUTTI HANNO DIRITTO DI PROFESSARE LIBERAMENTE LA PROPRIA FEDE RELIGIOSA [2, 3, 7, 8, 20] IN QUALSIASI FORMA, INDIVIDUALE O ASSOCIATA [17, 18], DI FARNE PROPAGANDA [21] E DI ESERCITARNE IN PRIVATO O IN PUBBLICO IL CULTO, PURCHÉ NON SI TRATTI DI RITI CONTRARI AL BUON COSTUME [21; 527 SS. C.P.].

Le ragioni che fanno spesso sorgere tali ricorsi sono legate all'idea per cui, coloro che indossano simboli religiosi, in questo caso il niqab, costituisce un vero e proprio atto di esercizio della loro religione e che fosse parte integrante e irrinunciabile della loro identità di persone

Il problema che si viene a creare è dovuto all'emanazione di alcune ordinanze che impediscono l'uso del velo, Non mancano in Italia, nonché come vedremo in altri paesi, discussioni in tema che fanno sorgere dubbi relativamente alla possibilità o meno di indossare il velo

Come vedremo, Spesso, alla base di atti volti a impedire l'utilizzo del velo vi sono ragioni di pubblica sicurezza, ma con il tempo la questione diviene sempre piu complessa, la ratio poggia spesso su un astratto principio di laicità (o neutralità) dello Stato

Visione e giurisprudenza Italiana sul tema del velo e del divieto dello stesso

ad oggi Indossare un velo in Italia non è reato. Nonostante quindi sia riconosciuto come lecito l'utilizzo dello stesso, non mancano in tema dibattiti che hanno con il tempo avviato dei tentativi di eliminazione di tale laicità

Chi si oppone a questa pratica, generalmente si appella all'art. 85 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931) e alla legge n. 152/1975, il cui art. 5 recita:

"È VIETATO L'USO DI CASCHI PROTETTIVI, O DI QUALUNQUE ALTRO MEZZO ATTO A RENDERE DIFFICOLTOSO IL RICONOSCIMENTO DELLA PERSONA, IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO. È IN OGNI CASO VIETATO L'USO PREDETTO IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI CHE SI SVOLGANO IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, TRANNE QUELLE DI CARATTERE SPORTIVO CHE TALE USO COMPORTINO. IL CONTRAVVENTORE È PUNITO CON L'ARRESTO DA UNO A DUE ANNI E CON L'AMMENDA DA 1.000

A 2.000 EURO. PER LA CONTRAVVENZIONE DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO È FACOLTATIVO L'ARRESTO IN FLAGRANZA."

le persone sono quindi solite rifarsi ad argomentazioni di “pubblica sicurezza” e di “ordine pubblico”, concetti che però cozzano in maniera evidente con il principio alla base dell’utilizzo del velo, ossia una motivazione religiosa.

La più grande questione sorge sulla base del “giusto motivo” e di cosa possa rientrare in esso, o meglio, se in esso vi possa rientrare la convinzione religiosa

Come vedremo In Italia ci sono stati diversi casi che hanno fatto sorgere tale tema:

Uno dei primi casi e più noti – un’ordinanza del sindaco di Azzano Decimo (PN) del 2004 – diede il via a una battaglia legale arrivata fino al Consiglio di Stato. Nella sentenza 3076/2008, il supremo tribunale amministrativo italiano ha scritto: “Il citato art. 5 [della legge del 1975] consente nel nostro ordinamento che una persona indossi il velo per motivi religiosi o culturali”.

Adesso esamineremo come si è sviluppato il caso: nel 2004, l’allora sindaco Enzo Bortolotti firmò un’ordinanza che inseriva dichiaratamente il velo islamico tra quei mezzi e quegli strumenti che ostavano alla pubblica sicurezza, nonostante non ne venga fatta diretta menzione ai sensi dell’articolo 5 della legge.

Nello stesso anno, però, il prefetto di Pordenone annullò il decreto comunale. Di fatto, si apriva un contenzioso, sia sul tema del velo ma anche sulla attribuzione dei poteri.

Visto l’annullamento, il sindaco Bortolotti fece subito ricorso al TAR FRIULI. Questo, però, si espresse completamente a favore del Prefetto. La sua decisione di annullare la delibera comunale, infatti, rientrava nel pieno dei suoi poteri, senza contare che l’ordinanza del sindaco risultava del tutto illegittima, non trovando appigli in alcuna legge nazionale.

Lo scontro, poi, proseguì in sede di Consiglio di Stato. Qui, l’ex sindaco affermò che il Prefetto non poteva annullare l’ordinanza in oggetto perché l’attività di un amministratore comunale non ricade sotto l’ala prefettizia. Palazzo Spada, sede dell’organo costituzionale, fece però notare che la rimostranza era infondata, visto che il sindaco aveva legiferato in materia di sicurezza pubblica, la cui competenza spetta proprio al Prefetto.

Inoltre, il Consiglio di Stato stesso non poteva non concordare con la sentenza emessa dal TAR in merito al carattere innovativo e interpretativo dell’ordinanza firmata dal sindaco. Come abbiamo già avuto modo di vedere, nessuna legge italiana inserisce il *burqa* tra i mezzi che rendono difficile il riconoscimento, come invece parla l’articolo 5. A dispetto di ciò, l’aggiunta del velo che copre il volto conferiva all’ordinanza un alone di novità non rintracciabile nel quadro legislativo nazionale.
Un altro testo chiamato in causa nel dibattito è il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, il Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS). A dispetto dell’età, è ancora uno dei due provvedimenti legislativi fondamentali – insieme al regolamento per la sua attuazione, del 1940 – che regola l’attività della polizia in Italia.

L’ARTICOLO 85 DEL TULPS DICE: “È VIETATO COMPARIRE MASCHERATO IN LUOGO PUBBLICO”.

Novara

Nel corso del suo mandato di sindaco del Comune piemontese, Massimo Giordano, agli inizi del 2010, firmò un’ordinanza che vietava di indossare il velo in luoghi pubblici. Prima di essere approvata, però, la delibera venne inviata al ministero degli Interni – all’epoca retto da Roberto Maroni – che invitò la giunta a modulare la norma in modo che il divieto fosse valido solo per i luoghi pubblici in genere (soprattutto scuole e ospedali pubblici).

A pochi mesi dall’entrata in vigore di questa disposizione, una pattuglia di carabinieri fermò marito e moglie, lei coperta da burqa, nelle vicinanze di un ufficio postale. I due fornirono facilmente i propri

documenti d'identità, ma il problema nacque nel momento in cui i carabinieri tentarono di verificare che il documento mostrato appartenesse davvero alla donna sotto il velo.

S'innescarono, a quel punto, dei veri e propri scontri culturali. Per cominciare, il controllo avveniva di venerdì, il giorno della *Jumu'a*, la preghiera privata comune musulmana e, inoltre, il marito di Amel – questo il nome della ragazza tunisina – si sentiva violato nel dover rivelare il volto della moglie ad altri due uomini.

Si giunse così a un compromesso: dopo aver chiamato una vigilessa e trovato un luogo discreto e appartato, la ragazza non ebbe alcun problema a farsi riconoscere.

Tuttavia, rea di essersi recata in un luogo pubblico, ad Amel venne comunque comminata una **multa** di 500€, la prima in Italia per **porto abusivo di velo islamico**.

In un'intervista rilasciata all'Ansa dall'ormai ex sindaco, ben si coglie l'intenzione di perseguire un'integrazione per via di sanzioni amministrative.

Regione Lombardia

Nel 2015, la Giunta della Regione Lombardia ha approvato una modifica del regolamento regionale volta a impedire l'ingresso in ospedali e altre strutture pubbliche di persone con il volto coperto integralmente.

Il provvedimento specifica che, rispetto alle esigenze di sicurezza all'interno delle strutture regionali (tra i quali anche le Aziende Ospedaliere), «le tradizioni e i costumi religiosi ...non possono rappresentare giustificati motivi di eccezione ai sensi dell'art. 5 della legge 152/1975».

Si tratta, come si può ben intuire, di una modifica generica, dettata dal buon senso e non rivolta esclusivamente al velo islamico, che certamente pure rientra nel regolamento emendato. In più è un divieto circoscritto, nel tempo e nel luogo

Come possiamo bene vedere in Italia questo divieto non viene di conseguenza riconosciuto, ma anzi è reso possibile proprio grazie all'articolo 5 che non ne fa direttamente riferimento. Lo stesso Consiglio di Stato ha stabilito che la motivazione religiosa rientrasse tra i validi motivi per poter circolare con il velo islamico. Il punto centrale è che l'obiettivo di chi lo indossa, non è quello di non farsi riconoscere, ma di professare un certo credo religioso (ed è questo punto che distingue una donna con il burqa da un ladro con il passamontagna, per esempio). . Le esigenze di pubblica sicurezza vengono rispettate ogni qual volta via sia l'obbligo di sottoporsi a identificazione e vi sia di conseguenza rimozione del velo ogni qual volta esso lo impedisca

Anche nelle foto dei documenti è autorizzato l'uso del copricapo, a patto che si possa vedere il volto. Anche qui, il velo non è assimilabile a un cappello o ad un qualsiasi vestiario, poiché fa parte integrante degli indumenti abituali e concorre, nel loro insieme, ad identificare chi li indossa

come la questione viene affrontata in Francia e in Belgio

Se in Italia funziona così però in altri paesi vi sono diverse forme di pensiero. Ci sono solo due Paesi in Europa che hanno emanato una legislazione simile negli ultimi anni: la Francia, che ha vietato "una tenuta atta a dissimulare il viso" con una legge dell'ottobre 2010, e il Belgio, con una legge del giugno 2011. Entrambe queste leggi, dopo ricorsi effettuati da privati alla corte europea dei diritti dell'uomo sollevando la violazione dell'articolo 9 della CEDU, sono tutt'oggi riconosciute come legittime e quindi valide all'interno di tali ordinamenti, è quindi necessario evidenziare la posizione della Corte in tale contesto, del perché la assume o come ci è arrivata.

Per affacciarci alla disciplina adottata in tali Paesi occorre in primo luogo citare l'articolo 9 della cedu

ART. 9 – CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO (CEDU)

LIBERTÀ DI PENSIERO DI COSCIENZA E DI RELIGIONE

1. **OGNI PERSONA HA DIRITTO ALLA LIBERTÀ DI PENSIERO, DI COSCIENZA E DI RELIGIONE; TALE DIRITTO INCLUDE LA LIBERTÀ DI CAMBIARE DI RELIGIONE O DI CREDO E LA LIBERTÀ DI MANIFESTARE LA PROPRIA RELIGIONE O CREDO INDIVIDUALMENTE O COLLETTIVAMENTE, SIA IN PUBBLICO CHE IN PRIVATO, MEDIANTE IL CULTO, L'INSEGNAMENTO, LE PRATICHE E L'OSSERVANZA DEI RITI.**
   2. LA LIBERTÀ DI MANIFESTARE LA PROPRIA RELIGIONE O IL PROPRIO CREDO PUÒ ESSERE OGGETTO DI QUELLE SOLE RESTRIZIONI CHE, STABILITE PER LEGGE, COSTITUISCONO MISURE NECESSARIE IN UNA SOCIETÀ DEMOCRATICA, PER LA PROTEZIONE DELL'ORDINE PUBBLICO, DELLA SALUTE O DELLA MORALE PUBBLICA, O PER LA PROTEZIONE DEI DIRITTI E DELLA LIBERTÀ ALTRUI.
   Lo stesso secondo comma della cedu sancisce la possibilità di apporre delle limitazioni alla libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo, ma eventuali devono essere legislativamente stabilite purché NECESSARIE alla tutela di principi allo stesso modo assoluti e fondamentali.

In Francia un principio fondamentale è rappresentato dal rispetto della convivenza armoniosa, motivo per cui si riesce ad arrivare ad una legge, riconosciuta come legittima dalla stessa CEDU , che vieta di indossare il burqa in luoghi pubblici

Vediamo prima di tutto come si arriva in Francia alla nascita di tale legge:

nel 2004 a garanzia della separazione tra Stato e Chiesa la legge n. 22814, sostenuta dal Presidente Chirac, ha vietato l'ostensione dei simboli religiosi negli istituti scolastici15. Anche il successivo Presidente Sarkozy, eletto nel 2007, ha affrontato la tematica dell'abbigliamento religioso con particolare riguardo al burqa e al niqab dichiarando nel 2009 al Congresso di Versailles che «il burqa non è il benvenuto sul territorio francese» perché offensivo per la dignità delle donne.

Secondo la maggioranza parlamentare, l'approvazione del divieto legislativo del burqa o niqab rappresenta uno strumento per la difesa della laicità dello Stato senza limitare la libertà di religione musulmana, rispettata alla stregua di tutte le altre, in quanto il velo integrale sarebbe soltanto un'intollerabile umiliazione per le donne perché, a detta dei conoscitori del Corano, non esisterebbero regole religiose che espressamente impongono il velo

L'Assemblea nazionale approva la legge che vieta il burqa nel luglio 2010 (con 336 voti favorevoli ed uno contrario) ed il Senato la approva definitivamente il 14 settembre dello stesso anno. Entrato in vigore, tale provvedimento si applica su tutto il territorio nazionale, sia nei luoghi pubblici che in quelli aperti al pubblico. La violazione del divieto per chi indossa il burqa comporta la multa di 150 euro ed un eventuale obbligo di seguire corsi di educazione civica. A partire dai sei mesi successivi alla pubblicazione della stessa legge, tuttavia, chi costringerà qualcuno ad indossare il velo integrale potrà essere punito con la reclusione (fino ad un anno) e con il pagamento di un'ammenda di 30000 euro. Tale sanzione è raddoppiata se la donna è minore d'età. La legge non si applica nei seguenti casi: per ragioni di salute, professionali, artistiche, per la partecipazione a feste, a manifestazioni sportive o tradizionali

Anche in Francia però viene avviato un dibattito relativamente alla costituzionalità di tale legge e alla sua compatibilità con la CEDU. Il problema della costituzionalità viene risolto con la sentenza 613 del 2010 da parte del Conseil Costituzionel, attraverso la quale si dichiara che la copertura del volto commette un atto disumano, offendendo i valori della repubblica e la propria dignità di donna mettendo in pericolo la sicurezza pubblica. In tale prospettiva, il divieto legislativo tradurrebbe nel modo più deciso i valori repubblicani, in quanto il velo integrale sarebbe incompatibile con attività da svolgere nella vita pubblica. L'effetto, però, sarà di privare le donne che scelgono l'abbigliamento tradizionale della libertà di abbigliarsi come credono, mentre quelle che sono succubi di padri o mariti "padroni" non avranno certo la forza di ribellarsi minacciando la denuncia dei loro parenti per violazione della norma.

In francia famoso è il caso **S.A.S V FRANCIA** che si occupa del tema della compatibilità della legge del 2010 alla CEDU: una giovane donna, nata in Pakistan e cittadina francese, che ha lamentato la violazione degli articoli 3 (divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti), 8 (diritto alla vita privata e familiare), 9 (diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione), 10 (diritto alla libertà di espressione) e 11 (diritto di associazione), oltre che dell'art. 14 (divieto di discriminazione) CEDU. La Cotre, a grande maggioranza (15 voti a 2, con le giudici Jäderblom e Nußberger che hanno presentato un'opinione parzialmente dissenziente), ha affermato l'insussistenza della violazione della CEDU

Nel **merito** della controversia, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata sia l'asserita violazione dell'art. 3, sia quella dell'art. 11, concentrando la sua attenzione sulla violazione degli articoli 8 e, soprattutto, 9, considerati come quelli effettivamente chiamati in causa in questa vicenda (§109) e rispetto ai quali essa ha considerato prive di un rilievo autonomo le possibili violazioni degli articoli 10 e 14 (§§162-163).

Le parti concordano che il divieto generale di coprire interamente il volto è **una limitazione al diritto posto dall'art. 9 CEDU**, il quale non ha però un carattere assoluto (al pari dell'art. 8). Il par. 2 di questa disposizione, infatti, consente le limitazioni stabilite dalla legge (ciò è pacifico nel caso in commento) e che sono necessarie in una società democratica per garantire la pubblica sicurezza, proteggere l'ordine, la salute o la moralità pubblica o per tutelare i diritti e le libertà degli altri individui (limitazioni simili, per quanto qui rileva, sono poste dal par. 2 dell'art. 8 CEDU). Al riguardo, la Corte conferma la propria giurisprudenza in base alla quale le limitazioni dei diritti posti dagli articoli 8 e 9 hanno carattere tassativo e vanno interpretate in modo restrittivo (§113).

È quanto affermato dalla CEDU, la **Corte Europea dei diritti umani [1]**, che ha ritenuto legittimo il **divieto** di indossare il burqa imposto dalla legge francese e contestato da una ragazza islamica.

Secondo i giudici ciascun Paese può legittimamente adottare una legge che vieta alle donne l'uso del burqa. La legittimità di un simile divieto si spiega con due motivazioni:

1. Il burqa e il niqab non sono abiti imposti dal **Corano** (il quale consiglia semplicemente di coprire il capo), bensì dalla **tradizione culturale** di una parte del popolo islamico; non indossarli non significa dunque violare un precetto religioso.

Di conseguenza un divieto imposto dall'ordinamento giuridico di utilizzo del burqa non può considerarsi lesivo della **libertà religiosa**: si può credere nei precetti islamici anche senza indossare capi che coprono l'intero corpo e rendono le donne irriconoscibili;

2. esistono in ogni caso **valori supremi** inerenti la persona che non possono essere sacrificati da alcuni orientamenti fondamentalisti: il riferimento è alla dignità della persona, alla sua valorizzazione nella società, alla parità tra uomo e donna.

Secondo i giudici il volto dell'individuo deve poter restare scoperto, non solo per ragioni di sicurezza pubblica, ma anche e soprattutto per consentire alla donna di **interagire con la società** e non dover restare nascosta.

Nella sentenza in commento si legge infatti che "La barriera eretta contro gli altri da un velo che nasconde il volto potrebbe minare la nozione del **vivere insieme"**.

Sulla base di queste motivazioni la CEDU ha dichiarato la legittimità della legge francese che, prevedendo il divieto di indossare il burqa e il niqab nei luoghi pubblici, non ha violato la libertà dei credenti di aderire ad un precetto religioso bensì ha dato priorità al principio francese della **convivenza armoniosa** tra i cittadini.

La CEDU sottolinea che non è invece legittima una legge che fonda il divieto del burqa su motivazioni diverse da quelle inerenti valori umani fondamentali.

Per esempio, non potrebbe essere ammesso un divieto basato sulla **discriminazione** della cultura islamica o sulle semplici **ragioni di sicurezza pubblica** (in quanto, in quest'ultima ipotesi, basterebbe

prescrivere alle donne di scoprirsi il volto se ricorrono esigenze di sicurezza, situazioni di pericolo, necessità di identificazione ecc.).

Situazione analoga si verifica in Belgio:

In Belgio, l'uso del velo pieno è stato proibito per la prima volta dai regolamenti comunali di alcuni comuni, mentre Una legge che vieta l'uso di abiti in tutto o in parte nascondendo il volto è stata promulgata il 1 ° giugno 2011 ed è entrata in vigore il 23 luglio 2011

In Belgio, dopo la presentazione di una prima proposta di divieto di portare il burqa o il niqab, il 28 aprile 2010 la Camera ha approvato all'unanimità il divieto di circolare in uno spazio pubblico con il volto coperto o mascherato, completamente o in parte.

La tutela di determinati valori considerati rilevanti per una società giustifica il no al velo islamico in luoghi pubblici. Non solo, quindi, le esigenze di sicurezza nazionale, ma anche necessità legate alla convivenza in una determinata società, possono essere invocate da uno Stato per limitare l'esposizione di simboli religiosi che confliggono con quei valori.

E' la Corte europea dei diritti dell'uomo a tornare sulla questione del velo islamico con la sentenza *Belcacemi e Oussar* (AFFAIRE BELCACEMI ET OUSSAR c. BELGIQUE) con la quale la Corte ha dato torto alle ricorrenti ritenendo conforme alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo la normativa belga che fissa il divieto del niqab nei luoghi aperti al pubblico.

Sono state due donne, una belga e una del Marocco, a contestare il divieto all'utilizzo, in luoghi pubblici, di indumenti che coprono il volto totalmente o parzialmente. A causa di questa proibizione, le donne non potevano utilizzare il niqab.

La Corte costituzionale belga aveva respinto il ricorso e le donne hanno così scelto la strada di Strasburgo sostenendo che era stato violato il diritto al rispetto della vita privata (articolo 8), della libertà di religione (articolo 9) e il diritto a non essere discriminati (articolo 14).

Famoso caso è **DAKIR V BELGIO del 2017**

Nei fatti una donna decide volontariamente di indossare il niqab in accordo con il proprio sentimento religioso, affermando che sempre si è tolta il velo se vi fossero esigenze di riconoscimento se richieste dall'autorità competente

Nella zona di polizia esistono delle disposizioni regolamentari che appongo vari divieti:

I consigli comunali dei tre comuni che fanno parte della zona di polizia, vale a dire quelli di Pepinster il 23 giugno 2008, Dison il 26 giugno 2008 e Verviers il 30 giugno 2008 hanno adottato le seguenti disposizioni regolamenti coordinati della zona di polizia di Vesdre, diversamente diversa dalla proposta originale: "Articolo 113. Salvo l'autorizzazione del Burgomaster, l'uso della maschera e l'uso di qualsiasi stratagemma che possa nascondere l'identità delle persone è vietato in ogni momento, in qualsiasi riunione e in qualsiasi luogo pubblico e in via pubblica . Quando l'autorizzazione è concessa, l'identità completa delle persone mascherate deve essere comunicata prima dell'evento al sindaco competente. Articolo 113 bis. L'uso di un abito che nasconde i volti delle persone è vietato in ogni momento e in qualsiasi luogo pubblico. D'altra parte, l'uso di un casco, cappuccio o altri cappelli è consentito quando rientra nel quadro della legislazione relativa alla sicurezza dei lavoratori o di altri. Articolo 113 ter. A meno che non sia autorizzato dal Sindaco, l'uso di confetti e / o bobine è vietato su strade pubbliche. "

La ricorrente denuncia che il divieto di indossare un abito destinato a nascondere il volto nello spazio pubblico la privasse della possibilità di indossare il velo integrale. Ha denunciato una violazione degli articoli 8, 9 e 10 della Convenzione isolatamente e in combinato disposto con l'articolo 14 della Convenzione . Essa riteneva che questa interferenza non perseguisse un obiettivo legittimo in quanto il principio del laicismo non era un principio costituzionale e che pertanto l'uso del velo non poteva essere proibito in generale. In ogni caso, supponendo che lo scopo possa essere considerato

legittimo, la ricorrente ha sostenuto che i mezzi erano sproporzionati in assenza di disturbi o minaccia di disturbo dell'ordine pubblico e quindi di necessità sociale imperiosa. Nella loro risposta del 18 aprile 2011 i tre comuni di cui trattasi hanno affermato che la misura controversa mirava a garantire la pubblica sicurezza e non a disciplinare o limitare l'esercizio di qualsiasi forma di culto.

Ma la corte di Starsburgo non si discosta in alcun modo da quanto precedentemente detto nella sentenza S.A.S V FRANCIA:

La Corte sottolinea che non esiste ancora un consenso tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa, sia per o contro un divieto generale di indossare il velo integrale nello spazio esterno che giustifica la tesi della Corte secondo cui lo Stato convenuto ha un ampio margine di apprezzamento. Di conseguenza, in particolare, in considerazione dell'ampiezza del margine di apprezzamento concesso dallo Stato convenuto nel caso di specie, la Corte conclude che il divieto imposto dai regolamenti coordinati della zona di polizia Vesdre può passare proporzionata all'obiettivo perseguito, vale a dire la conservazione delle condizioni di "convivenza" come parte della "protezione dei diritti e delle libertà degli altri". La restrizione contestata può dunque essere considerata "necessaria", "in una società democratica". Questa conclusione è valida a norma dell'articolo 8 della Convenzione e dell'articolo 9. Di conseguenza, non vi è stata alcuna violazione dell'articolo 8 o dell'articolo 9 della Convenzione. b) la presunta violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 o l'articolo 9 della Convenzione

IN SINTESI: come la CEDU affronta la questione del divieto

Buona parte della giurisprudenza della Corte di Strasburgo in materia di libertà religiosa individuale si è occupata, negli ultimi decenni, di casi che riguardavano il porto di simboli religiosi sul corpo, ed un buon numero di decisioni ha negato recisamente che il comportamento dello Stato chiamato in giudizio costituisse una restrizione al diritto di libertà religiosa

Dobbiamo evidenziare come, all’interno di tali sentenze, i giudici riconoscono nel porto di simboli religiosi un comportamento tutelato dell’art. 9 della Convenzione

Dall’esame di queste sentenze è evidente che la visione della Corte sia tale da concedere ai singoli stati un ampio margine di apprezzamento relativamente alla possibilità o meno di utilizzare il velo, in quanto gli stessi non assumono posizioni univoche, prevedendo che il divieto dello stesso, proprio sul riconoscimento di tale discrezionalità statale, non è in alcun modo contrario alla convenzione, motivo per la quale verrà impedito, a coloro che ritengono ingiusto tale divieto, apporre a parametro l’articolo 9 della convenzione stessa

Articolo che, come riportato precedentemente, al suo secondo comma va a stabilire la possibilità degli stessi stati di apporre delle restrizioni, non tanto alla libertà di religione in quanto tale ma alla sua manifestazione pubblica, ove questa risulti necessaria a tutela di principi assoluti e fondamentali. È quindi evidente come la corte non faccia altro che ribadire un principio che trova già sua collocazione nella carta

SPUNTI PER UNA DISCUSSIONE

Il richiamo a principi supremi che non possono essere sacrificati fa anche largo richiamo al primo di Laicità. Ricordiamo bene che quest’ultimo non trova spesso un espresso riconoscimento all’interno di tutti gli ordinamenti. In italia infatti tale principio, nonostante richiamato indirettamente da molto articoli costituzionali già dal 1948, quali l’articolo 2, l’articolo 3, 7,8, 19, 20, non trovando un diretto riferimento all’interno di essa viene riconosciuto in quanto tale solo attraverso le sentenze della Corte

costituzionale, un ruolo fondamentale infatti attribuiamo alla sentenza 203 del 1989 che per primo lo richiama. Ma se questa è la situazione Italiana dobbiamo comunque ricordare che altre costituzioni, quale quella Francese, fanno espresso richiamo a tale principio, l'articolo 2 della costituzione francese del 1958e nuncia:
LA FRANCIA È UNA REPUBBLICA INDIVISIBILE, LAICA, DEMOCRATICA E SOCIALE....

È sicuramente quindi un principio che può essere richiamato dallo stato e che gli permette di apporre delle limitazioni ad altri principi espressi quali la tutela della libertà religiosa in quanto valore supremo irrinunciabile. La corte con il tempo sta sempre più affiancandosi a un idea laicista, a sostegno di tutte le questioni precedentemente esaminate. Puo questo principio quindi apporsi alla base di una limitazione della libertà religiosa in quanto volto a riconoscerla come forma di libertà privata, contrapposta a una struttura statale pubblica e laica che non deve essere intaccata?

BIBLIOGRAFIA

Stato, chiese e pluralismo confessionale, Natacia Marchei “La libertà religiosa nella giurisprudenza delle Corti europee “

In ius itinere I veli islamici e la Corte europea dei diritti umani: una questione aperta 25/05/2021Martina Molinari

https://hudoc.echr.coe.int/images/entete.png CASE OF SEKMADIENIS LTD. v. LITHUANIA

La Corte di Strasburgo e il divieto di burqa: osservazioni critiche Ivan Ingravallo

Nicola Fiorita (associato di Diritto ecclesiastico nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Firenze) Libertà religiosa e società multiculturali: il caso del velo islamico *